

VADEMECUM TASSAZIONE DEI PASSI CARRABILI

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 28.03.2022 avente a oggetto: "Approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale" è stato introdotto il pagamento dei **PASSI CARRABILI**.

Con la presente, si forniscono, a seguire, alcune informazioni utili in riferimento al pagamento del tributo.

1) DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

- a) Il Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992) definisce "**PASSO CARRABILE**" l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art. 3, comma 1, punto 37). Per passo carrabile pertanto si intende l'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato (o viceversa), idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
- b) Il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale del Comune di Carbonia definisce "**PASSI CARRABILI**" (art. 25 comma 5) quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. È invece definito "**ACCESSO A RASO**" qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. Inoltre, l'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, mentre il Passo Carrabile è sempre soggetto all'applicazione del Canone salvo i casi di esenzione previsti dalla vigente normativa e dall'attuale regolamento CUP.

2) AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

- a) Il Codice della Strada stabilisce che i passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario. Ciascun proprietario di Passo Carrabile (quindi con modifica del piano stradale) non ancora autorizzato dovrà presentare istanza di autorizzazione/concessione del Passo Carrabile presso il Settore Manutenzioni e Impianti Tecnologici del Comune di Carbonia. La relativa modulistica è disponibile nel sito internet del Comune di Carbonia: Sezione Modulistica del sito – Settore manutenzioni e Impianti tecnologici – Autorizzazioni al Passo Carrabile-.

ATTENZIONE: il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale del Comune di Carbonia dispone che per i passi carrabili non autorizzati il termine per la loro regolarizzazione viene fissata al 31/12/2022 (art. 55 comma 2).

3) TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE RELATIVE A PASSI CARRABILI E ACCESSI A RASO.

- a) Il Regolamento Comunale all'art. 28, comma 1, lett. d) prevede una riduzione del 60% sulla tariffa base solo per i passi carrabili e gli accessi a raso che risultino regolarmente autorizzati.

Non potranno quindi beneficiare di tale riduzione tutti i Passi Carrabili che alla data del 01/01/2023 non risultino regolarmente autorizzati o quanto meno non abbiano presentato entro il 31/12/2022 istanza di regolarizzazione.

4) ESENZIONI PREVISTE PER I PASSI CARRABILI

- a) Come previsto dalla Legge 160/2019 nonché dal Regolamento Comunale all'art. 29, comma 1, lett. g), sono **esenti i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap**. In tal caso i proprietari di passi carrabili nonché portatori di handicap (fermo restando l'obbligo di presentazione dell'istanza per l'emissione dell'autorizzazione/concessione del passo carrabile) dovranno richiedere al Comune di Carbonia o per esso al Concessionario per la riscossione del Canone Unico Patrimoniale la suddetta esenzione comprovando lo stato di portatore di handicap di cui alla Legge 104/92.

5) **TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CUP PER PASSO CARRABILE**

Il canone decorrerà dal 1 Gennaio 2022, a tal proposito i soggetti passivi riceveranno apposito avviso di pagamento. Chi non dovesse ricevere il relativo avviso è pregato di contattare il gestore del tributo di cui sotto.

6) **MODALITA' DI CALCOLO DELLA SUPERFICIE DEL PASSO CARRABILE IMPONIBILE A CANONE**

- a) L'art. 1 comma 824 della legge 160/2019, mutuato nell'art. 25 comma 5 dell'attuale regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale a decorrere dal 2021, dispone come determinare la superficie assoggettabile:

“La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale”.

L'oggetto dell'assoggettamento al canone è il passo carrabile costruito su suolo pubblico e non l'accesso che ricade in proprietà privata.

Il passo carrabile ai fini del nuovo canone si identifica nel manufatto - costruito su suolo pubblico - o modifica del piano stradale che permetta l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie da assoggettare al pagamento è sempre quindi la **larghezza del passo** (non dell'accesso) per la profondità di un metro “convenzionale” indipendentemente dalla profondità del marciapiede.


Pertanto, ai fini della determinazione della superficie assoggettabile occorre considerare la larghezza del manufatto (passo) e non del foro del portone/cancello (accesso). La distinzione tra i due consiste appunto nella natura degli “oggetti”: mentre l'accesso (portone/cancello) insiste su area privata, quindi difetta del presupposto di assoggettamento - se non vi è il cartello segnaletico per il divieto di sosta nel caso sia a raso -, il passo carrabile si realizza su suolo pubblico, pertanto è soggetto al pagamento della Canone in base alla dimensione del manufatto e non quindi in base all'apertura del portone/cancello.

Già in regime di Tosap con la circolare n.13/E prot.4/902 del 25/03/1994 il Ministero aveva chiarito che è l'alterazione del suolo pubblico l'oggetto della tassazione a nulla rileva quindi la dimensione dell'accesso:

“Sono ancora da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi per i fini di cui sopra; in questo caso, ovviamente, il manufatto tassabile è solo lo smusso.”

- b) Di seguito alcuni esempi di diversa conformazione dei passi carrabili e relativa misurazione degli stessi:
- 1) Passo carrabile con manomissione uniforme (sia a bordo strada che a bordo proprietà privata) del marciapiede:

- A): Larghezza del passo a bordo strada
- B): Larghezza del passo a bordo proprietà privata
- C): Larghezza dell'accesso (in proprietà privata)



- 2) Passo carrabile con manomissione del marciapiede diversa tra bordo strada e bordo proprietà privata:
- A): Larghezza del passo a bordo strada
 - B): Larghezza del passo a bordo proprietà privata
 - C): Larghezza dell'accesso (in proprietà privata)



- 3) Passo carrabile con manomissione del marciapiede diversa tra bordo strada e bordo proprietà privata:
- A): Larghezza del passo a bordo strada
 - B): Larghezza del passo a bordo proprietà privata
 - C): Larghezza dell'accesso (in proprietà privata)



4) Passo carrabile con smusso del marciapiede di:

A): Larghezza dello smusso del passo carrabile, compreso il voltatesta, a livello del piano della strada;

B): Larghezza dello smusso del passo carrabile a livello del piano del marciapiede;

C): Larghezza dei due accessi (in proprietà privata)



5) Passo carrabile con interruzione del marciapiede e rientranza per sosta auto:

A): Larghezza del passo a bordo strada

B): Larghezza del passo a bordo proprietà privata

C): Larghezza dell'accesso (in proprietà privata)



Per tutti gli accessi a raso che espongono il cartello divieto di sosta, la dimensione sarà data dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro, fatto salvo che il soggetto richiedente il cartello non abbia richiesto ed ottenuto da parte dell'Ente un'area di occupazione (= area in cui vige il divieto di sosta) maggiore.

7) GESTORE DEL TRIBUTO

Il Tributo è gestito dal Concessionario Abaco Spa, con sede a Carbonia in via Marche n. 31-33 Tel. 0781 671042. Orario apertura: dal lunedì al venerdì 08.30 - 13.00 e 15.30 - 17.00. sabato 09.00 - 12.00

8) FAQ FREQUENTI CON RELATIVE RISPOSTE

- a) **Perché devo pagare il Canone se la modifica del manto stradale e quindi il conseguente passo carrabile è stato realizzato dal Comune?**

Risposta: Perché il Regolamento Comunale all'art. 21 comma 1 prevede che il Canone Patrimoniale sia dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

- b) **Cosa devo fare per cessare il passo carrabile e non pagare il canone?**

Risposta: Occorre inoltrare una richiesta di cessazione al Concessionario del servizio di Accertamento e riscossione del Canone. La cessazione non potrà essere presentata in assenza di ripristino del manto stradale ovvero di eliminazione dello scivolo o interruzione del marciapiede previa preventiva autorizzazione al ripristino da parte del Comune. La cessazione o rinuncia comunque, ai fini del Canone Patrimoniale, decorrerà dall'anno successivo alla presentazione.

- c) **Se non pago cosa succede?**

Risposta: Riceverà successivamente un Avviso di Accertamento Esecutivo finalizzato al recupero del Canone Evaso gravato di sanzioni, interessi e spese.

- d) **Se pago il canone ma non richiedo l'autorizzazione cosa succede?**

Risposta: In assenza di autorizzazione/concessione non potrà essere applicata la riduzione del 60% sulla tariffa del Canone Unico Patrimoniale oltre a comportare l'eventuale applicazione di Sanzioni Amministrative.

- e) **Ho un passo carrabile con modifica del marciapiede ma non ho ricevuto ancora la richiesta di pagamento. Come posso pagare?**

Risposta: Può richiedere sin da subito l'autorizzazione ed in questo modo riceverà al termine dell'istruttoria (qualora autorizzabile) il modulo per pagare il Canone.

- f) **Il passo carrabile è utilizzato da più condomini ma non esiste condominio legalmente costituito. Chi deve pagare e chi deve fare la richiesta di autorizzazione?**

Risposta: La richiesta di autorizzazione potrà essere presentata da qualunque condomino fermo restando l'obbligo di costituzione del condominio superato un determinato numero di condomini. Qualora per il passo carrabile non venga richiesta regolare autorizzazione il Canone potrà essere richiesto dal Comune ad uno qualsiasi dei condomini il quale sarà tenuto al pagamento in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

- g) **Perché se il mio passo carrabile misura mq. 2,40 mi applicano il Canone Patrimoniale su mq. 3,00?**

Risposta: Ai fini dell'applicazione del Canone la frazione di mq. si arrotonda sempre al mq successivo. Vedi art. 25 comma 1 del Regolamento Comunale Canone Patrimoniale.